

REGOLAMENTO (CE) N. 1523/96 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/93 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

previa pubblicazione⁽²⁾ del progetto del presente regolamento,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, dichiara applicabile l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato agli accordi fra vettori aerei, alle decisioni di associazioni di vettori aerei e alle pratiche concordate fra vettori aerei che abbiano per oggetto, fra l'altro, l'organizzazione di consultazioni sulle tariffe per il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli e sulle tariffe per il trasporto di merci su servizi aerei di linea tra aeroporti della Comunità.

(2) Due fattori essenziali hanno determinato l'adozione di un regolamento di esenzione relativo alle consultazioni sulle tariffe per il trasporto di merci:

— da un lato, la necessità di lasciare alle imprese un periodo per adattarsi all'introduzione della concorrenza,

— dall'altro, la necessità di promuovere un'accettazione generale delle condizioni dell'«interlining», del quale beneficiano sia i vettori che gli utenti.

(3) Per quanto riguarda il primo fattore, va constatato che dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3976/87 le imprese hanno beneficiato di un periodo di otto anni per adattarsi ad un contesto più competitivo. La totale libertà di accesso al mercato è prevista a decorrere dal 1° aprile 1997 dal regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽⁴⁾, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(4) Questo periodo di tempo sembra sufficiente per adattarsi alle nuove condizioni di mercato e una sua proroga non è quindi più giustificata.

(5) Per quanto riguarda l'«interlining» si deve tener conto dei seguenti elementi:

— dalle informazioni e dai documenti forniti dalle compagnie aeree e dall'associazione internazionale per il trasporto aereo risulta che le tariffe risultanti dalle consultazioni tariffarie sono più elevate di quelle del mercato fino al 70 %; in particolare, i trasporti realizzati nell'ambito di accordi d'«interlining» sono effettuati a prezzi negoziati tra gli spedizionieri e i vettori o i loro rappresentanti e non sono in rapporto reale con le tariffe risultanti dalle consultazioni tariffarie; ne consegue che l'«interlining» opera in certi casi con tariffe che si discostano di oltre il 50 % da quelle stabilite nelle consultazioni;

— è accertato inoltre che compagnie che non partecipano alle consultazioni tariffarie eseguono ugualmente trasporti nell'ambito di accordi d'«interlining»;

— secondo le informazioni fornite dalle compagnie aeree, la percentuale di spedizioni intracomunitarie effettuate nell'ambito di accordi d'«interlining» è passata dal 30 % nel dicembre 1991 all'11 % alla fine del 1994 e per talune compagnie la percentuale è inferiore al 2 %;

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 322 del 2. 12. 1995, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

- in taluni casi le tariffe molto elevate stabilite nelle consultazioni tariffarie sono applicate agli spedizionieri anche in assenza d'interlining»;
 - talune compagnie hanno cercato di riformare il sistema di fissazione delle tariffe in occasione delle consultazioni tariffarie e d'introdurre tariffe meno elevate, ma il loro tentativo è fallito.
- (6) Tenuto conto dei suddetti elementi, le consultazioni tariffarie non sembrano più necessarie ai fini dell'accettazione delle condizioni generali dell'interlining». Tali consultazioni, oltre a determinare la fissazione di tariffe elevate che vanno a scapito degli utenti, non sono più indispensabili per assicurare il funzionamento dell'interlining», dato in particolare l'esiguo numero di accordi interessati e il loro carattere essenzialmente bilaterale.
- (7) Occorre quindi escludere dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1617/93 le consultazioni relative alle tariffe per il trasporto di merci.
- (8) Occorre inoltre accordare un periodo di tempo per la modificazione degli accordi e delle pratiche concordate di cui trattasi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1617/93 è così modificato:

1) All'articolo 1, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— l'organizzazione di consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri e dei loro bagagli su servizi aerei di linea tra aeroporti della Comunità, oppure».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1996.

2) L'articolo 4 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Consultazioni relative alle tariffe per il trasporto di passeggeri»;

b) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

«L'organizzazione di consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri fruisce dell'esenzione alle seguenti condizioni»;

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i partecipanti discutono esclusivamente le tariffe per il trasporto di passeggeri che gli utenti del trasporto aereo corrispondono direttamente ad un vettore partecipante o ai suoi agenti autorizzati per il loro trasporto in qualità di passeggeri, nonché le condizioni relative a tali tariffe. Le consultazioni non riguardano le capacità per le quali le suddette tariffe devono essere disponibili»;

iii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Le tariffe per il trasporto dei passeggeri che sono oggetto delle consultazioni sono applicate dai vettori aerei che vi partecipano senza discriminazioni connesse alla nazionalità dei passeggeri o con il loro luogo di residenza nella Comunità»;

iv) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le consultazioni non vincolano i partecipanti, i quali, al termine delle consultazioni, conservano pertanto il diritto di agire autonomamente quanto alle tariffe passeggeri».

Articolo 2

Gli accordi e le pratiche concordate esistenti possono essere modificati, in conformità del presente regolamento, entro il 30 giugno 1997.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione